

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29/06/2015 ore 21.30 e seguenti presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Pubblica ed in prima convocazione

Sono presenti all'appello iniziale della seduta n° 10 consiglieri. Consiglieri assenti alla seduta n. 3

compreso il Sindaco, come segue:

	-	Р	Α			Р	Α
1	Spanu Emiliano		Χ	8	Sbardellati Rossella	Χ	
2	Biancucci Severino	Χ		9	Seri Francesca	Χ	
3	Dema Giulia		X	10	Abbruzzese Francesco	Χ	
4	Donzellini Riccardo		Χ	11	Bruscia Sabra	Χ	
5	Massai Giulio	Χ		12	Sammicheli Alessio	Χ	
6	Montigiani Daniele	Χ		13	Vecchi Simona	Χ	
7	Raffaelli Giulia	Χ					

Presiede il Consigliere Anziano, Severino Biancucci - Assiste il Segretario Comunale, Dr. Gianpaolo Brancati incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti gli assessori esterni: Ceccherini Simone, Magi Valentina, Raffaelli Perla, Vigni Federico

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale

Atto Nr.39

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La presente proposta viene discussa congiuntamente al punto n. 6 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto "Addizionale IRPEF. Determinazione aliquota anno 2015", per poi essere entrambe votate separatamente.

Provvede ad illustrare il presente punto l'assessore al bilancio, Simone Ceccherini.

"

Preso atto che il Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria ha sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale la sottoriportata proposta di deliberazione:



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Provincia di Siena

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Al Consiglio Comunale

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

Visto il D.Lgs 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria (IMU);

Visto il D.L n. 201 del 6/12/2011 e successive modificazioni ed integrazioni e le relative modifiche apportate dalla legge di conversione, che prevede l'anticipazione dell'Istituzione della Imposta Municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguenze sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs n.23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dall'anno 2015;

Preso atto che con la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali:

Considerato

- Che la IUC si compone dell'imposta municipale propria(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Che, al di là dell'articolazione di cui sopra nelle componenti suindicate, è possibile procedere separatamente alla regolamentazione dei rispettivi prelievi tributari, per i quali vigono norme specifiche;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.2012 n. 504, con il quale veniva istituita L'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D.Lgs 15.12.1997, n.446 ed in particolare l'art. 52 nonché l'art.59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; Richiamata la Legge di stabilità 2013 che stabilisce:

- a- All'art. 1 comma 380 lett. f)- è riservato allo stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
- b- All'art. 1, comma 380, lett. g)- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Richiamato il D.L 35 del 8 aprile 2013, che con l'art. 10-Modifiche al D.L. 6 Luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n.214, come di seguito riportato:

.....b) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

< 13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le delibere di approvazione delle</p> aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nel testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. I comuni sono tenuti altresì ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze sentita l'associazione nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 Ottobre di ciascun anno di imposta; aq tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 Ottobre dello stesso anno: In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 Ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.>>

Visto il decreto Legge n. 5 del 23 Gennaio 2015 che ha approvato misure urgenti in materia di esenzione IMU;

Constatato che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)si applica :

-ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati come TOTALMENTE MONTANI, come riportato nell'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT;

-ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo del 29 Marzo 2014 n. 99

iscritti nella Previdenza agricola ubicati nei comuni classificati come PARZIALMENTE MONTANI come riportato dall'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT;

Constatato che a seguito del sopracitato decreto Legge n. 5/2014 e come riportato nell'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT il Comune di Rapolano Terme risulta Comune non montano (NT) per cui tutti i terreni agricoli sono soggetti, al pagamento IMU, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo possiede.

Atteso che a seguito della applicazione della norma sui terreni agricoli i trasferimenti dello Stato per il Comune di Rapolano Terme per l'anno 2015 subiranno una diminuzione pari ad € 109.829,09 (dato elaborato dal Mef e pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno- Sezione Finanza Locale) ;

Considerato che la diminuzione di trasferimenti statali dovrà essere compensata con la riscossione IMU per i terreni agricoli ad aliquota base (0.76 per 100);

Constatato che le proiezioni statali sul gettito IMU dei terreni agricoli per l'anno 2015 risultano sovrastimate per cui si rende necessario determinare le aliquote 2015 anche per i terreni agricoli al fine di garantire l'invarianza di gettito e compensare i minori trasferimenti;

Dato atto che i precari e difficoltosi equilibri di bilancio richiedono la necessità di reperire risorse per l'anno 2015 e per gli anni successivi;

Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2015, secondo le disposizioni riportate dal Citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e successive modificazioni ed integrazioni e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

Atteso che per effetto del suindicato D.L. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta e pari allo 0,76 per cento e i Comuni , con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15 Dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base sino a 0,3 punti percentuali;

Visto inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L n. 201/2011, con il quale viene fissata l'aliquota rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Visto l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n.388 così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 che cita: Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il comma 156 dell'art. 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) che modifica l'art. 6 comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 30 Dicembre 1993, n.504, attribuendo a partire dal 1° gennaio 2007 al Consiglio Comunale la competenza a stabilire le aliquote;

Visto il Decreto Ministero dell'Interno del 13.05.2015 che ha differito al 30.07.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Ritenuto necessario e opportuno, per conseguire l'equilibrio della gestione corrente del Bilancio di Previsione anno 2015, tenuto conto del gettito IMU atteso, stabilire le aliquote nelle misure sotto indicate:

- 0,48 per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificato nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09 nonché le relative pertinenze , dall'imposta dovuta si detraggono poi fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;
- 1,06 per cento per i terreni agricoli;
- 1,06 per cento per tutti gli altri immobili e aree edificabili ;

Visto il Regolamento dell'Imposta Municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.06.2012;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile dal responsabile competente

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 nei termini che seguono:
- 0,48 per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificato nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09 nonché le relative pertinenze , dall'imposta dovuta si detraggono poi, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;
 - 1,06 per cento per i terreni agricoli;
 - 1,06 per cento per tutti gli altri immobili e aree edificabili;
- 3) di dare atto che l'assimilazione all'abitazione principale opera secondo l'articolo 2 del vigente Regolamento Imu fermo restando le fattispecie di assimilazione individuate dalla legge;
- 4) di dare atto che sono esenti dall'Imposta Municipale propria:
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd " beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati appartenenti alla categoria D10 " immobili produttivi e strumentali agricoli" (esenti dal 1 gennaio 2014 Legge di Stabilità 2014);

- tutte le altre fattispecie disciplinate per legge;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato ;
- 6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2015;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 8) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (Dott.ssa Francesca Baglioni)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell' Area Economico-Finanziaria e ritenutala meritevole di approvazione;

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e allegati all'originale del presente atto;

Sulla scorta del dibattito instauratosi, come da verbalizzazione allegata al solo originale, la votazione risulta essere la seguente:

Consiglieri presenti: n. 10 Consiglieri votanti: n. 10 Voti favorevoli: n. 6

Voti contrari:n. 4 (Abbruzzese, Bruscia, Sammicheli, Vecchi)

Astenuti: //

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 nei termini che seguono:
- 0,48 per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificato nelle categorie catastali A/01, A/08 e A/09 nonché le relative pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono poi, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale;
 - 1,06 per cento per i terreni agricoli;
 - 1,06 per cento per tutti gli altri immobili e aree edificabili;
- 3) di dare atto che l'assimilazione all'abitazione principale opera secondo l'articolo 2 del vigente Regolamento Imu fermo restando le fattispecie di assimilazione individuate dalla legge;
- 4) di dare atto che sono esenti dall'Imposta Municipale propria:
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd " beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati appartenenti alla categoria D10 " immobili produttivi e strumentali agricoli" (esenti dal 1 gennaio 2014 Legge di Stabilità 2014);
 - tutte le altre fattispecie disciplinate per legge;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato ;
- 6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2015;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 8) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Consiglieri presenti: n. 10 Consiglieri votanti: n. 10 Voti favorevoli: n. 6

Voti contrari:n. 4 (Abbruzzese, Bruscia, Sammicheli, Vecchi)

Astenuti: //

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4[^] comma del D.lgs. n° 267/2000.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto SEVERINO BIANCUCCI	Fto DR.GIANPAOLO BRANCATI
	SI ATTESTA
◆ Che copia della presente deliberaz	ione, in applicazione del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
e' stata pubblicata all'Albo Preto quindici giorni consecutivi, Art. 124	rio on line Comunale il giorno02.07.2015 per 4, c. 1 ;
Dalla residenza comunale, li'0	2 luglio 2015
	IL DIPENDENTE ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
	Fto ROBERTA NEPI
	SI ATTESTA
- che la presente deliberazione, il esecutiva il giorno29 giugno 202	n applicazione del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e' divenuta 15
≭ in quanto dichiarata immediatamen	te eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazion	e (Art. 134, c. 3);
Dalla residenza comunale, li'02	luglio 2015
	IL SEGRETARIO COMUNALE
	Fto DR.GIANPAOLO BRANCATI
Copia conforme all'originale in cart	a libera per uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Dr. Marco Anselmi